

ALLEGATO "A" AL REP. N. 10978/7424

Statuto

ART. 1 – Costituzione, sede e durata

E' costituita, su iniziativa della Signora Elisabetta Franchi, la Fondazione denominata **"FONDAZIONE ELISABETTA FRANCHI ETS"**, con sede in Granarolo dell'Emilia (BO), all'indirizzo fissato dal Consiglio Direttivo e può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all'estero.

La Fondazione, istituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 – Scopi ed obiettivi

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare la Fondazione ha lo scopo di provvedere ed operare per la salvaguardia, **la protezione, l'adozione e l'assistenza degli animali, nonché la promozione e la diffusione di tutte le necessarie azioni a difesa, tutela, cultura e cura degli animali nell'ambito del territorio Nazionale, con la connessa tutela e valorizzazione dell'ambiente.**

In particolare, con specifico riferimento alla disciplina dettata per gli Enti del Terzo Settore, la Fondazione svolge le attività di cui **all'art. 5 del citato D.Lgs. 117/2017**, lett.:

"e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

Per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui innanzi la Fondazione esercita l'attività di interesse generale consistente in interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali come sopra descritti, con interventi mirati, che rispettino la loro etologia, le leggi vigenti e le competenze da esse scaturite.

La Fondazione, per lo svolgimento della suddetta attività, persegue in particolare:

- il supporto di canili, gattili, oasi per animali, regolarmente iscritti e registrati negli albi protezionistici nazionali, che rispettino le normative comunali/sanitarie e preventivamente verificati presso apposita modulistica, che eseguano attività nel territorio, in collaborazione con gli organi preposti, che non abbiano pendenze legali in essere, che operino con virtuosità e nel benessere degli animali, oltre che promuovano azioni volte all'adozione responsabile e consapevole.

- il sostegno nelle cure veterinarie specifiche non di competenza comunale o

Asl, presso ambulatori o cliniche veterinarie, con l'esecuzione di visite ambulatoriali gratuite in favore di animali bisognosi o a condizioni estremamente vantaggiose, il tutto nel pieno rispetto della normativa di settore e previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie da parte dei responsabili della Fondazione;

- la promozione e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione in merito al tema della tutela degli animali ad ampio spettro;
- la collaborazione con le Autorità per una migliore gestione dei rifugi per animali, promuovendo buone pratiche di cultura e gestione responsabile degli animali e della loro adozione con modalità etiche e consapevoli.
- la realizzazione di un rifugio per animali randagi ed abbandonati;
- la sistemazione gratuita di animali abbandonati presso persone che ne facciano richiesta e che offrano opportune garanzie;
- l'organizzazione di mostre, intrattenimenti ed altri eventi idonee a favorire gli scopi della Fondazione.

La Fondazione inoltre si prefigge di promuovere iniziative di beneficenza e manifestazioni volte a raccogliere fondi per sostenere le categorie fragili e l'assistenza sociale e socio-sanitaria degli animali, la relazione uomo – animale come caposaldo indissolubile.

ART.3 – Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale suindicate, individuate dal Consiglio Direttivo, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'**art. 6 del D.Lgs. 117/2017** e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n.

117/2017;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ed in particolare: stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o in altro diritto reale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti; stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze; promuovere manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, o tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione,

gli operatori dei settori di attività della fondazione e il pubblico; erogare premi e borse di studio; svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori di interesse della Fondazione; svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo wide web; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni e diritti descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà essere aumentato da:

- a) eredità, donazioni e legati;
- b) contributi erogati da Sostenitori, da Aderenti e da terzi in genere, che siano espressamente destinati a patrimonio;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;
- d) contributi dell'Unione Europea e o di organismi internazionali;
- e) erogazioni liberali e ogni altra entrata espressamente destinata a patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili, le ipotesi contemplate nell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 5 Bilancio di esercizio e bilancio sociale

L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare e si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie nella relazione di missione. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato e depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o nel diverso termine disposto per legge.

Qualora la Fondazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000,00 di euro, o al diverso limite pro-tempore stabilito per legge, dovrà provvedere a depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

Qualora la Fondazione rilevi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite pro-tempore stabilito per legge, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale comunque denominate durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 6 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori, tra i quali la Fondatrice Promotrice;
- Sostenitori.

ART. 7– Fondatrice promotrice

E' Fondatrice Promotrice la Signora Elisabetta FRANCHI, che ha sottoscritto l'atto costitutivo ed ha effettuato la dotazione del patrimonio iniziale.

ART. 8 – Fondatori

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al patrimonio nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso.

La qualifica di Fondatore, per quanto riguarda le persone fisiche, è vitalizia e non è trasmissibile.

ART. 9 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, previa presentazione di domanda al Consiglio di Amministrazione e conseguente delibera di accoglimento le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione ed il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente effettuato.

ART. 10 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto o dalla delibera di ammissione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i

seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo avvenuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte.

La Fondatrice promotrice non può essere esclusa dalla Fondazione.

ART. 11 – Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice - Presidente;
- l'Organo di Controllo.

ART. 12 – Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo di sette.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Fondatrice Promotrice in sede di atto costitutivo della Fondazione.

Successivamente, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e la designazione della maggioranza degli stessi sono decise dai Fondatori con decisione assunta a maggioranza: i restanti membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti e nominati dai Sostenitori con decisione assunta a maggioranza ovvero, qualora non vi siano Sostenitori, designati dai membri come innanzi nominati.

I successivi membri del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica per un periodo massimo di cinque anni - fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica - e possono essere riconfermati.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2382 c.c..

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto nel caso che venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 2 (due) mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti connessi alla funzione. E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di stabilire un'indennità, per uno o più membri, in relazione a particolari incarichi e funzioni, comunque

entro i limiti dal D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 13 – Poteri del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per

l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 et 3 del presente Statuto;
- redigere ed approvare il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
- deliberare l'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sugli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- deliberare gli incrementi del patrimonio;
- disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- determinare i criteri in base ai quali i soggetti interessati possono divenire Fondatori o Sostenitori, e procedere alla relativa nomina;
- individuare le aree di attività della Fondazione;
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvedere alla nomina del Presidente e del Vice - Presidente;
- proporre, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi membri, lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi di legge e del presente statuto;
- provvedere all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e determinarne il trattamento giuridico ed economico, nel rispetto di quanto previsto in proposito al D. Lgs. n. 117/2017;
- provvedere all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente;
- conferire incarichi speciali ai singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- deliberare eventuali regolamenti;
- deliberare, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto, entro i limiti consentiti dalla legge.

All'inizio di ogni riunione i presenti designano un segretario per la redazione del verbale dell'adunanza.

ART. 14 – Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dare prova del ricevimento con almeno tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora: può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Il Consiglio si riunisce, anche in audio/video conferenza e purché sia assicurata a tutti i membri la partecipazione e sia verificata la presenza da parte del Presidente, validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti nello Statuto.

In caso di parità di voti, prevale la deliberazione per cui ha votato in senso favorevole il Presidente.

Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 15 – Poteri del Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha facoltà di nominare procuratori speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- cura le relazioni con Enti, Istituzioni ed imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente.

ART. 16 – Organo di controllo

Il Consiglio Direttivo nomina l'Organo di Controllo della Fondazione, nella forma di componente singolo o organo collegiale di tre membri e due supplenti e in questo caso ne nomina anche il Presidente.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e comunque da chi presiede l'organo.

I membri dell'Organo di Controllo rimangono in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica. In tema di cause di ineleggibilità e decadenza, ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Nel caso il Consiglio Direttivo non disponga diversamente, esso esercita, inoltre, la revisione legale nei casi previsti dalla legge. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - Scioglimento

In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo può procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

Verificatasi l'estinzione della Fondazione, il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio istituito in seno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o dell'Ufficio pubblico cui la legge attribuisca tale funzione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o ente succedaneo.

Art. 18 – Libri sociali

La Fondazione è dotata dei seguenti libri:

- Libro dei Fondatori e dei Sostenitori;
- Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

Art. 19 – Distribuzione di avanzi di gestione

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 20 – Rinvio alle leggi

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, del codice civile e le leggi in materia pro tempore vigenti.

F.TE: GRETA MENON - ILARIA MONTANARI NOTAIO